

## REGIONE VALLE D'AOSTA

### LEGGE REGIONALE 15 maggio 2017, n. 6

Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunita' montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

(GU n.49 del 9-12-2017)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Valle d'Aosta n. 23 del 23 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni all'art. 2

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e' inserito il seguente:

«4-bis. Le funzioni e i servizi di cui al comma 2 sono esercitati in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunita' montane).».

2. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «le Comunita' montane» sono sostituite dalle seguenti: «le Unites des Communes valdôtaines di cui all'art. 8 della legge regionale n. 6/2014».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 54/1998, e' aggiunto il seguente:

«7-bis. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalla normativa statale e regionale vigente, l'intero territorio della regione e' considerato montano.».

Art. 2

Modificazione all'art. 5

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 54/1998, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione assicura il costante raccordo amministrativo con le comunita' locali per il tramite della struttura regionale competente in materia di enti locali, la quale svolge, inoltre, un'attivita' di monitoraggio periodico per l'acquisizione di elementi informativi utili in merito all'applicazione della normativa regionale in materia di enti locali, anche sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.».

Art. 3

Modificazione all'art. 8

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «associati nelle Comunita' montane, espressamente riservate alla Regione dalla legge regionale di cui all'art. 7, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «espressamente riservate alla Regione».

Art. 4  
Modificazione all'art. 19

1. Il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune e hanno diritto di ottenere, anche da parte degli enti dipendenti dal comune stesso, gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.».

Art. 5  
Modificazione all'art. 19-ter

1. Il comma 2 dell'art. 19-ter della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.».

Art. 6  
Modificazione all'art. 19-quater

1. Il comma 4 dell'art. 19-quater della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«4. Ove i Consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.».

Art. 7  
Modificazioni all'art. 21

1. La lettera h) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituita dalla seguente:

«h) bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento;».

2. Alla lettera i) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della gestione».

3. La lettera r) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituita dalla seguente:

«r) approvazione di convenzioni;».

4. Dopo la lettera r) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/1998, come sostituita dal comma 3, e' aggiunta la seguente:

«r-bis) partecipazione a societa' di capitali.».

Art. 8  
Modificazioni all'art. 21-bis

1. Alla rubrica dell'art. 21-bis della legge regionale n. 54/1998, le parole: «finanze e» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 54/1998, le parole: «normativa regionale vigente in materia di finanze e contabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «normativa vigente in materia di contabilita'».

Art. 9  
Modificazioni all'art. 22

1. L'alea del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n.

54/1998 e' sostituito dal seguente:

«1. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la Giunta e' composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero fisso di assessori, stabilito dallo statuto comunale, non superiore a due, scelti tra i consiglieri comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la Giunta e' composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero fisso di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito dallo statuto comunale in misura non superiore a:».

2. Al comma 1-ter dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998, dopo le parole: «un numero», e' inserita la seguente: «fisso».

Art. 10  
Modificazioni all'art. 26

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«2. Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti.».

2. Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente: «In mancanza, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.».

3. Il comma 8-bis dell'art. 26 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«8-bis. Il Sindaco puo' delegare al Vicesindaco e agli assessori funzioni proprie.».

Art. 11  
Modificazione all'art. 27

1. Il comma 1-bis dell'art. 27 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione da parte del Consiglio comunale e presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale nella stessa seduta consiliare in cui viene eletto.».

Art. 12  
Modificazione all'art. 28

1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.».

Art. 13  
Modificazioni all'art. 30-bis

1. Al comma 1 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 54/1998, le parole: «e il mandato decorre dalla data delle elezioni» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 54/1998, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il mandato decorre dalla data delle elezioni.».

Art. 14  
Modificazioni all'art. 30-ter 1

1. Alla rubrica dell'art. 30-ter 1 della legge regionale n. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Sostituzione di singoli componenti della Giunta».

2. Al comma 2 dell'art. 30-ter 1 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «La Giunta decade» sono sostituite dalle seguenti: «Il Sindaco e la Giunta decadono».

3. Al comma 3 dell'art. 30-ter 1 della legge regionale n. 54/1998, dopo le parole: «dalla elezione», sono aggiunte le seguenti: «del nuovo Sindaco e».

Art. 15  
Modificazione all'art. 30-quater 1

1. Alla rubrica dell'art. 30-quater 1 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «, revoca e sostituzione» sono soppresse.

Art. 16  
Modificazione all'art. 33

1. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«3. Lo statuto e' pubblicato all'albo pretorio on-line del comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. Lo statuto e', inoltre, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.».

Art. 17  
Inserimento dell'art. 35-bis

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale n. 54/1998, e' inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco si applica l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000.».

Art. 18  
Modificazione all'art. 36

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «partecipazione dei cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «partecipazione popolare».

Art. 19  
Modificazione all'art. 40

1. Al comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 54/1998, dopo le parole: «all'albo pretorio», sono inserite le seguenti: «on-line».

Art. 20  
Inserimento dell'art. 42-bis

1. Dopo l'art. 42 della legge regionale n. 54/1998, e' inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Rinvio). - 1. Alle Unites des Communes valdôtaines si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capo.».

Art. 21  
Sostituzione dell'art. 48

1. L'art. 48 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Personale con qualifica dirigenziale). - 1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e nelle Unites des Communes valdôtaines possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale.».

Art. 22  
Sostituzione dell'art. 49

1. L'art. 49 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 49 (Segretari degli enti locali). - 1. Ai segretari degli enti locali si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 46/1998, alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunita' montane)), e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei comuni e delle Comunita' montane della Valle d'Aosta).».

Art. 23  
Modificazione all'art. 49-bis

1. Il comma 2 dell'art. 49-bis della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previsti dalla normativa vigente in materia contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.».

Art. 24  
Sostituzione dell'art. 52-bis

1. L'art. 52-bis della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 52-bis (Pubblicazione degli atti). - 1. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione e' di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti strumentali e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'ente locale in cui ha sede l'ente o l'organismo. La durata della pubblicazione e' di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.».

Art. 25  
Inserimento dell'art. 54-bis

1. Dopo l'art. 54 della legge regionale n. 54/1998, e' inserito il seguente:

«Art. 54-bis (Rinvio). - 1. Alle Unites des Communes valdôtaines si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente

titolo.».

Art. 26  
Sostituzione dell'art. 56

1. L'art. 56 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Rapporti finanziari tra enti locali e loro forme associative). - 1. I comuni trasferiscono alle Unites des Communes valdôtaines le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

2. I comuni concorrono, altresì, al finanziamento delle altre forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

3. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.».

Art. 27  
Modificazioni all'art. 65

1. Al comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa regionale in materia di enti locali».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 65 della legge regionale n. 54/1998, e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Entro otto giorni dalla data della loro adozione, gli atti del Consiglio permanente degli enti locali sono pubblicati, per almeno quindici giorni, in un'apposita sezione del sito web istituzionale del medesimo Consiglio.».

Art. 28  
Modificazione all'art. 66

1. Al comma 6 dell'art. 66 della legge regionale n. 54/1998, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale sede riferisce al Consiglio regionale anche sullo stato di attuazione della normativa regionale in materia di enti locali.».

Art. 29  
Modificazione all'art. 70

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituita dalla seguente:

«d) quando non siano approvati nei termini il bilancio, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.».

Art. 30  
Inserimento dell'art. 70-quater

1. Dopo l'art. 70-ter della legge regionale n. 54/1998, e' inserito il seguente:

«Art. 70-quater (Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori). - 1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, qualora l'ente locale ometta o ritardi di compiere atti obbligatori per legge, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.».

Art. 31

#### Modificazione all'art. 104

1. Dopo il comma 1 dell'art. 104 della legge regionale n. 54/1998, e' inserito il seguente:

«1-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le convenzioni disciplinano i rapporti tra i soggetti individuati dalla legge regionale n. 6/2014 per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.».

#### Art. 32

#### Sostituzione dell'art. 110

1. L'art. 110 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 110 (Attivita' del Conseil). - 1. Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi di interesse comune. Il Conseil puo', altresì, svolgere ulteriori compiti su richiesta dei suoi membri.».

#### Art. 33

#### Modificazioni all'art. 114

1. Il comma 3 dell'art. 114 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«3. L'azienda speciale conforma la sua attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.».

2. La lettera b) del comma 4 dell'art. 114 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituita dalla seguente:

«b) approva i documenti contabili previsti dalla normativa vigente;».

#### Art. 34

#### Modificazione all'art. 115

1. Il comma 3 dell'art. 115 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«3. L'istituzione conforma la sua attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.».

#### Art. 35

#### Disposizioni finali

1. Le parole: «Comunita' montana» o «Comunita' montane», ovunque ricorrano nellalegge regionale n. 54/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Unite' des Communes valdôtaines» o «Unites des Communes valdôtaines», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

2. Le parole: «segretario comunale» o «segretari comunali», ovunque ricorrano nellalegge regionale n. 54/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segretario dell'ente locale» o «segretari degli enti locali», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

3. Nei casi di cui agli articoli 17, comma 2, 19, comma 9, 24, comma 2, 48, come sostituito dall'art. 20 della presente legge, e 113-bis, comma 3, della legge regionale n. 54/1998, il riferimento al numero degli abitanti e' da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Negli altri casi, ovunque ricorra nellalegge regionale n. 54/1998, tale riferimento e' da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

4. Gli enti locali devono adeguare i propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni alle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, lettera r-bis), 23, comma 4, 26, comma 2, e 52-bis della legge regionale n. 54/1998, come modificati dagli articoli 7, comma 4, 10, comma 1, 24 e 38, comma 1, lettera c), della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

#### Art. 36

Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: «dagli articoli 23, comma 4, e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».

#### Art. 37

Interventi urgenti in materia di finanza locale.  
Contributo straordinario al Comune di Roisan

1. Per l'anno 2017, nelle more della revisione dei meccanismi di finanziamento degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Giunta regionale e' autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Roisan per l'importo massimo di euro 140.000, al fine di prevenirne il dissesto finanziario.

2. L'entita' effettiva del contributo straordinario e' determinata sulla base della verifica tecnica dei documenti contabili, cui provvedono, d'intesa tra di loro, il Consiglio permanente degli enti locali e il Comune di Roisan, con il supporto tecnico della struttura regionale competente in materia di finanza locale, ai quali competono, inoltre, il monitoraggio del rispetto, da parte del predetto Comune, degli equilibri di bilancio. Dell'entita' del contributo effettivamente erogato, si tiene conto nella determinazione dei trasferimenti spettanti al Comune di Roisan per gli anni successivi al 2019.

3. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 18 (Relazione con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) e al suo finanziamento si provvede, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, Missione e Programma per euro 140.000 nel 2017 a valere sullo stanziamento di cui all'art. 16 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), come autorizzato nell'allegato 2 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2017/2019).

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 38

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 54/1998:

- a) i commi 3, 5 e 7 dell'art. 2;
- b) la lettera d) del comma 3 dell'art. 21;
- c) il comma 4 dell'art. 23;



- d) l'art. 51;
- e) il capo I del titolo I della parte IV;
- f) l'art. 106.

2. Sono, inoltre, abrogati:

- a) il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;
- b) il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15;
- c) gli articoli 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8;
- d) l'art. 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2;
- e) i commi 6 e 7 dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18;
- f) il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

Aosta, 15 maggio 2017

MARQUIS

(Omissis).